

Ero Straniero



Proposta di legge di iniziativa popolare

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari

2017

Il dossier

Ingressi, permessi, lavoro:
così la legge proposta da
Emma Bonino, Casa della
Carità e molte altre
associazioni vuole cambiare la
Bossi-Fini



Sono **50.000** le firme da raccogliere in sei mesi per sottoporre al Parlamento una nuova legge sull'immigrazione che modifichi la **Bossi-Fini** e recuperi alcuni principi della precedente **Turco-Napolitano**, consentendo canali regolari d'ingresso per i migranti per motivi economici. I quali oggi non hanno altra strada che imbarcarsi in Libia e fingersi richiedenti asilo per motivi politici.

Raccolte le firme, la proposta sarà sottoposta al Parlamento. La campagna "**Ero straniero**" è promossa dai Radicali Italiani con Emma Bonino, Fondazione Casa della carità e molte altre associazioni, con il supporto di una rete che conta già 100 sindaci.

Il dossier

Sintesi delle proposte e Nuove Norme

*(Nuove norme per la promozione del
regolare soggiorno e dell'inclusione
sociale e lavorativa di cittadini
stranieri non comunitari)*

La Bossi-Fini

(La legge attualmente in vigore)

La proposta di legge

(I punti che si intendono modificare)

Foundation for Africa

Sintesi delle proposte

<p>Permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione e attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari</p>	<p>S'introduce il permesso di soggiorno temporaneo (<i>12 mesi</i>) da rilasciare a lavoratori stranieri per facilitare l'incontro con i datori di lavoro italiani e per consentire a coloro che sono stati selezionati, anche attraverso intermediari sulla base delle richieste di figure professionali, di svolgere i colloqui di lavoro. L'attività d'intermediazione tra la domanda di lavoro delle imprese italiane e l'offerta da parte di lavoratori stranieri può essere esercitata da tutti i soggetti pubblici e privati già indicati nella legge Biagi e nel Jobs Act (<i>centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro, enti bilaterali, università, ecc.</i>), ai quali sono aggiunti i fondi inter professionali, le camere di commercio e le Onlus, oltre alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.</p>
<p>Reintroduzione del sistema dello</p>	<p>Si reintroduce il sistema dello sponsor, originariamente previ-</p>

<p>sponsor <i>(sistema a chiamata diretta)</i></p>	<p>sto dalla legge Turco Napolitano, anche da parte di singoli privati per l'inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.</p>
<p>Regolarizzazione e su base individuale degli stranieri "radicati"</p>	<p>Si prevede la regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovino in situazione di soggiorno irregolare allorché sia dimostrabile l'esistenza in Italia di un'attività lavorativa (<i>trasformabile in attività regolare o denunciabile in caso di sfruttamento lavorativo</i>) o di comprovati legami familiari o l'assenza di legami concreti con il paese di origine, sul modello della Spagna e della Germania. Tale permesso di soggiorno per comprovata inte-</p>

	<p>grazione dovrebbe essere rinnovabile anche in caso di perdita del posto di lavoro alle condizioni già previste per il “permesso attesa occupazione” e nel caso in cui lo straniero, in mancanza di un contratto di lavoro, dimostri di essersi registrato come disoccupato, aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.</p> <p>Si prevede inoltre la possibilità di trasformare il permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione anche nel caso del richiedente asilo “diniegato” in via definitiva che abbia svolto un percorso fruttuoso di formazione e di integrazione.</p>
<p>Nuovi standard per riconoscere</p>	<p>Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve avvenire</p>

<p>le qualifiche professionali</p>	<p>non solo su base del titolo acquisito all'estero, ma anche attraverso procedure di accertamento standardizzate che permettano la verifica delle abilità e delle competenze individuali acquisite mediante precedenti esperienze professionali.</p>
<p>Misure per l'inclusione attraverso il lavoro dei richiedenti asilo</p>	<p>Si prevede di ampliare il sistema Sprar puntando su un'accoglienza diffusa capillarmente nel territorio con piccoli numeri, rafforzando il legame territorio, accoglienza, inclusione attraverso tre azioni essenziali: apprendimento della lingua, formazione professionale, accesso al lavoro. Si introducono misure per aumentare, a beneficio di tutti, l'efficacia dei centri per l'impiego, da finanziare con i fondi europei Fami (<i>Fondo asilo migrazione e integrazione</i>), a partire dall'aumento del numero degli addetti e la creazione di sportelli con operatori e mediatori specializzati nei servizi rivolti a richiedenti asilo e rifugiati.</p>

<p>Godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati</p>	<p>Ai lavoratori extracomunitari che decidono di rimpatriare definitivamente, a prescindere da accordi di reciprocità tra l'Italia e il paese di origine, va garantito il diritto a conservare tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in modo che possa goderne, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di vent'anni.</p>
<p>Uguaglianza nelle prestazioni di sicurezza sociale</p>	<p>Vengono eliminate tutte le disposizioni che richiedono, per l'accesso a molte prestazioni di sicurezza sociale (<i>assegno di natalità, indennità di maternità di base, sostegno all'inclusione attiva ecc.</i>), il requisito del permesso di lungo periodo, tornando al sistema originario previsto dall'art. 41 del T.U. immigrazione che prevedeva la parità di trattamento nelle prestazioni per tutti gli stranieri titolari di un permesso di almeno un anno.</p>

<p>Garanzie per un reale diritto alla salute dei cittadini stranieri</p>	<p>Sono previsti interventi legislativi a livello nazionale affinché tutte le Regioni diano completa e uniforme attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle cure per gli stranieri non iscrivibili al Sistema sanitario nazionale (SSN). In particolare si chiede: piena equiparazione dei diritti assistenziali degli stranieri comunitari a quelli degli extracomunitari, coerentemente con i LEA, e inclusa la possibilità di iscrizione al medico di medicina generale, onde garantire la continuità delle cure, e il riconoscimento ai minori, figli di cittadini stranieri, indipendentemente dallo stato giuridico, degli stessi diritti sanitari dei minori italiani.</p>
<p>Effettiva partecipazione alla vita democratica</p>	<p>Si prevede l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.</p>

Abolizione del reato di clandestinità	Si abolisce il reato di clandestinità, abrogando l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.
--	--

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari

La presente proposta di legge è costituita da otto articoli.

L'articolo 1 aggiunge tre nuovi articoli al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

Articolo 22-bis: istituisce il permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro relativamente all'ingresso di lavoratori stranieri. Innanzitutto si prevede che l'attività d'intermediazione possa essere esercitata per favorire e realizzare l'incontro tra la domanda di lavoro

delle imprese italiane e l'offerta da parte di lavoratori stranieri non comunitari, prevedendo che possano svolgerla tutti i soggetti pubblici e privati già indicati nella legge Biagi e nel Jobs Act (centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro, enti bilaterali, università, ecc.), purché dispongano di idonee strutture all'estero, ai quali sono stati aggiunti le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, i fondi inter-professionali, le camere di commercio, le Onlus e le associazioni e gli enti che già svolgono attività a favore degli immigrati iscritte nell'apposito registro.

Le norme per il rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per la ricerca del lavoro a favore dei candidati selezionati dai servizi pubblici e privati per l'impiego sono molto semplificate e il permesso temporaneo ha durata massima di dodici mesi: si prevede in particolare l'obbligo da parte dell'intermediario pubblico o privato di garantire la disponibilità da parte dello lavoratore straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e anche per il ritorno nel Paese di provenienza, salvo che se ne faccia carico personalmente; l'impegno sottoscritto dal lavoratore straniero a rimpatriare in caso di mancata assunzione; l'eventuale attestato della sua conoscenza della lingua italiana.

Articolo 22-ter: ripristina il sistema dello sponsor (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro) anche da parte dei privati, previsto dall'articolo 21 della legge Turco Napolitano (Legge 6 marzo 1998, n. 40), per l'inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e disponibilità di

un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

Articolo 22-quater: con il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, si prevede la regolarizzazione dei migranti irregolari, compresi i richiedenti asilo ai quali è stata respinta la richiesta di protezione internazionale, che dimostrino di essere radicati nel territorio e integrati nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, condizione desumibile da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive. Il permesso provvisorio di soggiorno non è rinnovato nel caso questa disponibilità non si sia tradotta in un contratto di lavoro per un periodo congruo, a meno che lo straniero dimostri di essersi registrato come disoccupato, aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego o con i responsabili dei progetti di accoglienza all'interno del sistema **Sprar**, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego.

L'articolo 2 colma una delle gravi lacune, rispetto al processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale dei migranti, costituito dal mancato riconoscimento agli stranieri, che risiedono regolarmente e stabilmente nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. Di conseguenza, si modifica l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per estendere il diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali, agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L'articolo 3 prevede che il lavoratore straniero che lasci il territorio nazionale conservi tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e possa goderne, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in

deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di vent'anni.

Questa soluzione, pur garantendo al lavoratore straniero una prestazione a fronte dei propri versamenti, evita all'istituto di previdenza l'esborso una tantum di risorse tali da avere un potenziale, sensibile impatto sui suoi conti; esborso che si verificherebbe nel caso fossero i contributi accumulati ad essere trasferiti in toto al lavoratore straniero o al sistema previdenziale del suo paese. Inoltre, questa soluzione è allineata a quanto previsto dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione europea (*Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 988/2009 e n. 883/2004*), che non prevede più il trasferimento dei contributi bensì l'erogazione di una prestazione pro-rata da parte di ciascuno stato membro dove il lavoratore ha prestato la propria opera. In caso di rientro definitivo dello straniero attraverso un programma di rimpatrio volontario assistito è ammessa la corresponsione dell'**80%** dell'ammontare di quanto maturato.

L'articolo 4 abroga le quote d'ingresso degli stranieri, dal momento che dalle riforme previste nei precedenti articoli viene meno la necessità di fissare limiti all'entrata di migranti poiché è il mercato a stabilire l'effettiva necessità di lavoratori stranieri in base alla domanda reale.

L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo del *18 agosto 2015, n. 142* con cui l'Italia ha attuato la direttiva 2013/33/UE, sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, “*rifusione*” della direttiva 2013/33/UE, e la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, “*rifusione*” della direttiva 2005/85/CE, completando il recepimento delle principali norme di revisione del Sistema europeo comune di asilo. Si prevede, al comma 2, che il permesso di soggiorno per richiesta asilo possa essere trasformato in permesso di soggiorno per comprovata integrazione nel caso di richiedenti asilo in grado di

dimostrare di essere integrati nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, desumibile principalmente dalla immediata disponibilità al lavoro, come previsto all'articolo 22-*quater* del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, introdotto dall'art. 1 della presente proposta di legge. Inoltre si modifica il co. 3 prevedendo la possibilità di rafforzare il legame tra accoglienza e inclusione lavorativa attraverso la partecipazione del richiedente asilo a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva concordate con i centri per l'impiego, come previsto dagli *artt. 19 e 20 del Jobs Act*.

L'articolo 6 prevede modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche sulla base del successivo accordo Stato-Regioni (*n. 233/CSR/12*) e del *DPCM, 12 gennaio 2017*, affinché tutte le Regioni diano completa e uniforme attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle cure per gli stranieri non iscrivibili al Sistema sanitario nazionale (**SSN**), coerentemente con

i Livelli Essenziali di Assistenza (**LEA**) nazionali. Ciò comporta la piena equiparazione dei diritti assistenziali fra cittadini comunitari ed extracomunitari, la possibilità di iscrizione al medico di medicina generale, onde garantire la continuità delle cure, e il riconoscimento ai minori, figli di cittadini stranieri, indipendentemente dallo stato giuridico, degli stessi diritti sanitari dei minori italiani.

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni che richiedono, per l'accesso a molte prestazioni di sicurezza sociale (*assegno di natalità, indennità di maternità di base, sostegno all'inclusione attiva ecc.*), il requisito del permesso di lungo periodo escludendo dalle prestazioni proprio gli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno maggiormente bisogno di sostegno, e prevede il ripristino del sistema originario previsto dall'**art. 41 del T.U.** immigrazione con la parità di trattamento nelle prestazioni per tutti gli stranieri titolari di un permesso di almeno un anno.

L'articolo 8 abolisce il reato di clandestinità, abrogando l'**articolo 10-bis** del *decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286*.



La Bossi-Fini

(cosa prevede la legge attualmente
in vigore nei punti in cui si
chiede la variazione)

1 I Permessi

I MOTIVI DEL SOGGIORNO

Gli stranieri che vogliono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono richiedere un permesso di soggiorno, che può essere rilasciato per motivi di adozione, asilo politico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro subordinato-stagionale, missione, religiosi, protezione umanitaria, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide, studio. Può richiedere asilo o protezione in Italia il cittadino straniero che teme di essere perseguitato nel paese di cui

ha la cittadinanza o la cui vita è minacciata dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto.

2 **Il Lavoro**

L'INGRESSO SE C'È UN CONTROLLO

Può entrare in Italia soltanto chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico. Dopo l'ingresso, il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni. Il permesso può durare fino a due anni di tempo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fino a un anno negli altri casi. Il rinnovo deve essere chiesto al Questore del luogo di

residenza almeno 60 giorni prima della scadenza.

3 **Gli Irregolari**

L'ESPULSIONE

In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, nei confronti dello straniero viene disposta l'espulsione dal territorio dello Stato. La legge attuale prevede un permesso di soggiorno di un anno agli immigrati che perdono il lavoro e ha aumentato il numero degli anni di presenza in Italia con un lavoro stabile (*da cinque a sei*) necessari per ottenere la "**carta di soggiorno**", che è a tempo indeterminato e richiede un reddito minimo (*quasi 6mila*

euro l'anno per una persona fino a 8mila se ci sono moglie e figli)

4 **L'Integrazione**

LE RESTRIZIONI

Il Testo Unico del 1998 introduceva il sistema delle “**quote di ingresso**” annuali come momento di incontro tra la domanda e l'offerta di manodopera di stranieri ma contemplava anche lo “**sponsor**” e la possibilità del ricongiungimento familiare. La Bossi-Fini ha poi introdotto previsioni più restrittive sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri: l'abolizione del sistema dello “**sponsor**”, la formalizzazione del contratto di soggiorno per restare sul territorio, la li-

mitazione dei casi di ricongiungimento familiare.

5 L'Accoglienza

IL RICONGIUNGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ridotto ai minimi termini l'ingresso tramite "*quote*" di permessi rilasciati per motivi di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale, il sistema legislativo vigente consente l'ingresso per ricongiungimento familiare o per richiesta di protezione internazionale per motivi umanitari o politici. Di fatto oggi il motivo prevalente di rilascio dei permessi di soggiorno (*70-80 per cento degli ingressi*). Chi ottiene la protezione finisce nei centri **Sprar** con un

permesso che può arrivare ai 5 anni di durata.

6 **Le Tutele**

LE IMPRONTE DIGITALI

Confermato il reato di clandestinità, l'obbligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali degli immigrati al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Ha inoltre imposto restrizioni alla possibilità di tutela in caso di respingimento e ha innalzato da 30 a 60 giorni il tempo massimo di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, ex Cie. Il tetto è stato stabilito fino ad un massimo di 180 giorni dal pacchetto sicurezza del 2009.

La Proposta di Legge

(I punti che si intendono
modificare)



1 I Permessi

LA RICERCA DI UN POSTO

S'introduce il permesso di soggiorno temporaneo (**12 mesi**) da rilasciare a lavoratori stranieri per facilitare l'incontro con i datori di lavoro italiani e consentire a chi è stato selezionato di fare i colloqui. La "**mediazione**" tra domanda delle imprese e offerta da parte di stranieri può essere esercitata da centri per l'impiego, agenzie private, enti bilaterali, università, ecc., ai quali sono aggiunti i fondi inter-professionali, le camere di commercio e le Onlus, e le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

2 III Lavoro

RITORNA LO SPONSOR

Si reintroduce il sistema dello sponsor, previsto dalla legge Turco-Napolitano, anche da parte di singoli privati per l'inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, privilegiando chi abbia già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbia frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

3 Gli Irregolari

CHI PUÒ RESTARE

Si prevede la regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovino in situazione di soggiorno irregolare allorché sia dimostrabile che il migrante ha un lavoro, o legami familiari o l'assenza di legami concreti con il paese di origine, come avviene in Spagna e Germania. Tale permesso per "***comprovata integrazione***" dovrebbe essere rinnovabile anche in caso di perdita del posto alle condizioni previste per il "***permesso di attesa occupazione***"

4 L'Integrazione

DALL'ASILO ALL'INSERIMENTO

Si prevede la possibilità di trasformare il permesso di soggiorno "*per richiesta asilo*" in permesso di soggiorno "*per comprovata integrazione*", anche nel caso del richiedente asilo "*deniegato*" (*cioè che abbia avuto un rifiuto dalla commissione prefettizia alla sua domanda di protezione*) in via definitiva, quando la persona abbia svolto un percorso di formazione e integrazione durante il periodo di attesa della risposta alla sua pratica.

5 L'Accoglienza

IL LEGAME CON IL TERRITORIO

Si prevede di garantire il ricongiungimento familiare e di ampliare il sistema **Sprar** puntando su un'accoglienza diffusa capillarmente nel territorio con piccoli numeri, rafforzando il legame territorio, accoglienza, inclusione, attraverso l'apprendimento della lingua, la formazione professionale, l'accesso al lavoro. Si introducono misure per aumentare l'efficacia dei centri per l'impiego, dall'aumento del numero degli addetti e dalla creazione di sportelli con operatori e mediatori specializzati.

6 Le Tutele

ABROGATO IL REATO DI CLANDESTINITÀ

Si punta a cancellare il reato di clandestinità, abrogando l'**articolo 10-bis** del decreto 26 luglio 1998, che scatta dal momento in cui il cittadino straniero perde il diritto al permesso di soggiorno per disoccupazione, diventando passibile di "**reclusione**" nei Cie per le pratiche di identificazione, alle quali segue l'espulsione. Ordine che nella maggioranza dei casi non viene eseguito. Stessa cosa accade quando il richiedente asilo ottiene risposta negativa alla domanda. La nuova proposta abolisce questo meccanismo.



Maris Davis, di origini nigeriane. Entrò in Italia da clandestina nel 1995. Schiava sessuale fino al 2004, denunciò i suoi sfruttatori. Si è poi laureata e perfettamente integrata in Italia. Oggi vive e lavora in Friuli.

La sua Storia

34

Ero Straniero

Foundation for Africa

Ci battiamo da sempre per dire
“**NO** alla Bossi-Fini”, per la
chiusura dei CIE e per abolire
l’odioso “*Reato di Clandestinità*”



Condividi la nostra Campagna Informativa

- [clicca qui](#) -

Foundation for Africa è un'associazione privata senza fini di lucro fondata da **Maris Davis** nel 2011 per sostenere tutti i progetti per l'Africa, gestisce e coordina alcune attività benefiche a favore del continente africano.

In Italia opera per combattere la prostituzione coatta, ragazze che dalla Nigeria vengono portate in Italia e poi costrette a diventare schiave sessuali, un traffico di esseri umani gestito dalla "*mafia nigeriana*" e dai trafficanti di uomini.

[Le Ragazze di Benin City](#)

In Nigeria (*Benin City*) sostiene l'orfanotrofio di [Friends of Africa](#)

Opera, inoltre, nel settore della mediazione culturale e della divulgazione informata.

[Sito Internet](#)

[Blog](#)

[Link Utili](#)



Publicazione a cura di
Foundation for Africa

© Giugno 2017

37

Ero Straniero



“Ero Straniera”

38

Ero Straniero